

**SISTEMA MONISTICO**  
**LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE E**  
**LE NORME APPLICABILI AL**  
**COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

<b>LA COMPOSIZIONE E LE COMPETENZE</b>	
<b>2409- octiesdecies</b>	<p>1. Salvo diversa disposizione dello statuto, <b>la determinazione del numero e la nomina</b> dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.</p> <p>2. Il comitato è composto da amministratori in possesso dei <b>requisiti di onorabilità e professionalità</b> stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-<i>septiesdecies</i>, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.</p> <p>3. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.</p> <p>4. In caso di <b>morte, rinuncia revoca o decadenza</b> di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.</p> <p>5. Il comitato per il controllo sulla gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;</li><li>b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;</li><li>c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.</li></ul> <p>6. (<i>Omissis</i>).</p>

**Art. 2409-sexiesdecies.** *(Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno).*

1. Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il **controllo** siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un **comitato costituito al suo interno**.

**Art. 2409-octiesdecies.** *(Comitato per il controllo sulla gestione).*  
*(Omissis)*

6. Al **comitato per il controllo sulla gestione** si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.

**Disposizioni transitorie e di attuazione - Articolo 223-septies.**

Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del **comitato interno per il controllo sulla gestione**, per le società che abbiano adottato il sistema monista.

Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al **comitato per il controllo sulla gestione** o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.

**LE NORME APPLICABILI**

<p><b>2404, 1°, 3° e 4° comma</b></p>	<p>Il comitato per il controllo sulla gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi telematici. Delle riunioni del comitato deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione, e sottoscritto dagli intervenuti. Il comitato per il controllo sulla gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>
<p><b>2405, 1° comma</b></p>	<p>I componenti del comitato per il controllo sulla gestione devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.</p>
<p><b>2408</b></p>	<p>Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al comitato per il controllo sulla gestione, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il comitato per il controllo sulla gestione deve <b>indagare senza ritardo</b> sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.</p>